

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/615 DEL CONSIGLIO
del 20 aprile 2015

che attua il regolamento (CE) n. 560/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005.
- (2) Il Consiglio ha proceduto ad un riesame dell'elenco di cui all'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005, conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 6, dello stesso regolamento.
- (3) Il Consiglio ha stabilito che le misure restrittive istituite dal regolamento (CE) n. 560/2005 per quanto riguarda le persone inserite nell'elenco di cui all'allegato IA dovrebbero essere mantenute per cinque persone figuranti nell'elenco.
- (4) Il Tribunale dell'Unione europea, con sentenza del 14 gennaio 2015 nella causa T-406/13 ⁽²⁾, ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 479/2014 del Consiglio ⁽³⁾, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005, nella parte in cui riguarda il sig. Marcel Gossio. In conseguenza di tale annullamento, si dovrebbe anche sopprimere la voce relativa a Marcel Gossio dall'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.
- (5) Il 26 febbraio 2015 il comitato delle sanzioni istituito in virtù della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) concernente la Costa d'Avorio ha cancellato una persona dall'elenco delle persone soggette alle misure stabilite dai punti 9 e 12 di tale risoluzione. La voce relativa a tale persona dovrebbe essere soppressa dall'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005.
- (6) Il comitato delle sanzioni ha inoltre aggiornato altre voci relative alle persone soggette alle misure imposte dai punti 9 e 12 della risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle persone soggette a misure restrittive riportato negli allegati I e IA del regolamento (CE) n. 560/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 560/2005 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005 è modificato come indicato nell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 95 del 14.4.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2015 nella causa T-460/13, *Gossio/Consiglio*.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 479/2014 del Consiglio, del 12 maggio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GUL 138 del 13.5.2014, pag. 3).

